



NOTA ESPLICATIVA SUL SERVIZIO RLST

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE

Premessa

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale - RLST - è una figura introdotta dalla normativa sulla sicurezza a cui il settore edile ha dato concreto riscontro, regolamentandone operatività e finanziamento con l'art. 87 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (di seguito CCNL) e con gli Accordi specifici tra le Parti Sociali Territoriali.

È stato più volte precisato che, nonostante sia istituito e sostenuto dal sistema edile, il RLST è una figura di parte nominata dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali e pertanto non è espressione di quella bilateralità rappresentata dai tecnici dell'OPT.

Ciò nonostante, sia la norma che il contratto, prevedono delle interrelazioni significative tra l'OPT ed il RLST, pur nel rispetto della diversità dei rispettivi ruoli.

La disponibilità nell'ambito del settore edile della figura del RLST costituisce comunque un'importante opportunità per i datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 15 lavoratori dove non è stato eletto il RLS, per poter adempiere ai propri obblighi di consultazione previsti dalla norma.

Si precisa che per le imprese dotate di un proprio RLS aziendale, il servizio RLST non può trovare alcuna applicazione.

Riferimenti normativi ed obbligo di consultazione del RLS/RLST

La vigente normativa sulla sicurezza, ispirandosi alla filosofia del "modello partecipativo" caratterizzante le direttive europee sulla materia [direttiva quadro n. 89/39], ha dato particolare enfasi alla figura del RLS/RLST.

Analogamente a quanto esercitato dall'Organismo Paritetico attraverso l'azione di consulenza e supporto a tutto il settore (imprese, tecnici, lavoratori), così il RLS attraverso la partecipazione attiva dei lavoratori, può concorrere al miglioramento delle condizioni di



sicurezza negli ambienti di lavoro. Tale scelta costituisce una forma avanzata di collaborazione sul terreno delle relazioni industriali indirizzata all'obiettivo condiviso di riduzione dei rischi e quindi degli infortuni nei cantieri.

Il principio di partecipazione sancito dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 per cui "i lavoratori devono contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro", trova la sua massima applicazione nell'obbligo a carico del datore di lavoro di consultazione del RLS/RLST [art. 18, comma 1, lett. s) del D.Lgs. 81/08].

Tale obbligo, la cui inadempienza è sanzionata con la pena dell'ammenda da Euro 2.847,69 a Euro 5.695,36 **(I)** a carico del datore di lavoro, prevede che lo stesso consulti il RLS nei seguenti casi:

- 1) preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- 2) sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- 3) in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. 81/08.

La mancata elezione del RLS aziendale non fa decadere il suddetto obbligo di consultazione che rimane in capo al datore di lavoro; infatti, nel caso in cui all'interno dell'impresa edile non sia stato eletto il RLS, il datore di lavoro può e deve comunque adempiere al suo obbligo di consultazione, richiedendo l'intervento del RLST messo a disposizione dal sistema.

Si precisa che consultare non significa meramente informare e neanche co-decidere: il datore di lavoro che consulta il RLS/RLST riceve da questi notizie e conoscenze (che magari da solo non avrebbe potuto acquisire) per poi decidere in autonomia e responsabilità. **(II)**

Note:

(I) Dato aggiornato a novembre 2023.

(II) Vedi articolo "La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" di Attilio Pagano pubblicato nella sezione Approfondimenti del ns. sito.



La consultazione ha inoltre un valore psicosociale incidendo efficacemente sul comportamento dei lavoratori, poiché li fa sentire coinvolti nel processo decisionale. Ma rimane comunque un obbligo in capo al datore di lavoro.

Alla consultazione e partecipazione dei lavoratori sono dedicati gli artt. 47, 48, 49 e 50 del D.Lgs. 81/08.

Campo di applicazione del RLST

Il RLST svolge la propria attività in tutte le imprese edili che occupano fino a 15 lavoratori dove non è stato eletto il Rappresentante dei Lavoratori - RLS - al proprio interno (art. 47, comma 3 ed art. 48, comma 1 del D.Lgs. 81/08).

Con il rinnovo del CCNL del 3 marzo 2022, le Parti Sociali nazionali hanno istituito presso l'OPT (Ente unico Formazione e Sicurezza) di riferimento, l'Anagrafe degli RLS eletti, obbligando tutte le imprese operanti nei singoli territori ad inviare ad OPT il verbale d'elezione del RLS. Tale Anagrafe, valevole per il territorio della provincia di Siracusa, è pubblicata nel sito istituzionale di OPT Siracusa www.optsiracusa.it ed è soggetta ad aggiornamento quadrimestrale.

Attribuzioni del RLST

L'art. 87 del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini ricalca perfettamente quanto previsto dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08 in riferimento ai compiti del RLST.

Oltre alla consultazione di cui ai punti 1), 2) e 3) sopraccitati, ulteriori attribuzioni sono:

- a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- b) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
- c) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;



- d) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37 del D.Lgs. 81/08;
- e) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- f) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
- g) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/08;
- h) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- i) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- l) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Attenzione: in riferimento alla superiore lettera l), il CCNL specifica che tale possibilità può essere attivata solo dopo che il RLST abbia informato l'OPT per l'adozione delle necessarie misure. Tale specifica consente ad OPT di intervenire presso il cantiere per supportare l'impresa nella risoluzione delle criticità in materia di sicurezza.

Obblighi del datore di lavoro nei confronti del RLST

Oltre al già citato obbligo di consultazione dell'RLS/RLST previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08 altri obblighi specifici del datore di lavoro sono:

- 1) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- 2) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi (DVR), nonché consentire al medesimo Rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni sul lavoro comunicati all'INAIL;
- 3) consegnare tempestivamente al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su



richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);

4) **mettere a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza copia del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del piano operativo di sicurezza (POS) almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori** [art. 100, comma 4 del D.Lgs. 81/08 – sanzione amministrativa pecuniaria per il datore di lavoro da Euro 711,92 a Euro 2.562,91].

Inoltre l'art. 87 del CCNL prevede che l'impresa si impegna a garantire al RLST l'accesso al cantiere e la presenza del proprio RSPP o di alto incaricato, al sopralluogo preventivamente concordato.

Disposizioni contrattuali ed interrelazioni tra OPT ed RLST

Il protocollo sul RLST siglato dalle Parti Sociali nazionali il 19 aprile 2010 ad integrazione dell'art. 87 del CCNL ha recepito con nettezza le novità introdotte sull'argomento dal D.Lgs. 81/08.

L'OPT ed il RLST, pur essendo soggetti con funzioni ed attribuzioni diverse, hanno come obiettivo comune la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto tra OPT ed RLST non può esserci separatezza ed incomunicabilità ma, anche a garanzia di imprese e lavoratori, sinergia e collaborazione.

L'incompatibilità tra le funzioni di gestione o tecniche svolte dagli Organismi Paritetici Territoriali ed il ruolo del RLST è sancita dal CCNL.

Si precisa che le attribuzioni del RLST sono specificatamente quelle previste dalla norma; pertanto egli non può svolgere le funzioni tecniche di supporto alle imprese ed ai lavoratori in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro che fanno capo all'OPT.

Si riportano di seguito le interrelazioni previste dalla norma, dal CCNL e dall'Integrativo Provinciale del 05 agosto 2022:

► Il RLST deve:

- 1) segnalare preventivamente all'OPT la visita che ha concordato con il datore di lavoro,



- 2) inoltrare all'OPT una relazione trimestrale sulle visite effettuate,
- 3) informare l'OPT prima di fare ricorso alle autorità competenti qualora le misure di prevenzione e protezione adottate siano ritenute insufficienti [art. 50, comma 1, lett. o) del D.Lgs. 81/08], affinché l'OPT si attivi, attraverso le funzioni conferite dal CCNL e dalla legge, per supportare l'impresa nella scelta delle soluzioni tecniche da adottare per ripristinare le condizioni di sicurezza all'interno del cantiere.

► **L'OPT deve:**

- 1) provvedere alla formazione iniziale di 120 ore e all'aggiornamento annuale dei RLST,
- 2) fornire i nominativi dei RLST alle imprese che ne facciano richiesta.

Inoltre ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione contemplati dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all'OPT quale prima istanza di riferimento prevista dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/08.

Incompatibilità e deontologia del RLST

Il ruolo di RLST è incompatibile con:

- le funzioni di gestione o tecniche svolte dagli Organismi Paritetici Territoriali,
- le funzioni sindacali operative [art. 48, comma 8 del D.Lgs. 81/08],
- l'assunzione dell'incarico di RSPP [art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08].

Inoltre:

- per la durata dell'incarico e durante l'esercizio delle sue funzioni, il RLST non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.

Istituzione dell'ASSO RLST SIRACUSA

Con il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale del 5 agosto 2022, le Parti Sociali edili hanno concordato l'istituzione da parte delle federazioni sindacali di categoria,



dell'associazione ASSO RLST SIRACUSA (giusto atto notarile del 13.09.2022), per garantire la piena ed efficace applicazione dei diritti di rappresentanza dei lavoratori afferenti alla figura del RLST. L'ASSO RLST SIRACUSA ha sede in Siracusa, viale Ermocrate 6, presso la sede degli enti bilaterali Cassa Edile Siracusana ed OPT Siracusa.

Per l'attivazione del Servizio RLST, le imprese utilizzano il sito istituzionale dell'ASSO all'indirizzo www.assorlstsiracusa.it, compilando l'apposita modulistica per la richiesta d'intervento o chiamando il numero 0931 098086.

Attivazione dei Servizi

L'intervento del RLST potrà attivarsi:

- a) su richiesta dell'impresa per la consultazione del RLST da parte del datore di lavoro,
- b) nel rispetto di un programma di lavoro predisposto dall'associazione,
- c) nel caso di infortunio grave in cantiere.

Nelle fattispecie previste dalle superiori lettere a) e b), l'intervento del RLST va preventivamente concordato con l'impresa e segnalato ad OPT prima della sua effettuazione. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'impresa.

Nella fattispecie di cui alla lettera c) non opera il preavviso all'impresa e l'accesso sul luogo di lavoro avviene comunque previa segnalazione ad OPT (art. 48, comma 5 D.Lgs. 81/08).

Nel caso in cui, nonostante siano state rispettate le modalità sopradescritte, l'impresa impedisca l'accesso al RLST, questi lo comunica ad OPT Siracusa.

OPT Siracusa, a seguito di verifica della mancata elezione del RLS aziendale appurata durante la visita di consulenza in cantiere, potrà effettuare specifica segnalazione ad ASSO RLST, dopo aver informato l'impresa dell'obbligo ricadente in capo al datore di lavoro di consultare il RLST.

Intervento sul luogo di lavoro

L'impresa ospitante si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio



RSPP o di un addetto da questi incaricato (art. 87 CCNL).

Il RLST accede in cantiere indossando tutti i DPI in quanto deve essere d'esempio per i lavoratori impegnati nel cantiere.

È dotato di badge identificativo con fotografia, riportante il logo dell'associazione ASSO RLST SIRACUSA.

È accompagnato dal RSPP o da un addetto incaricato dall'impresa con il quale si relaziona in maniera pacata ma diretta.

Richiede la visione della parte documentale comprovante l'adempimento delle fattispecie per le quali è consultato, fra cui: DVR, PSC, POS, nomine di RSPP, Addetto Emergenza Incendi e Addetto Primo Soccorso e relativi attestati abilitanti, nomina Medico Competente e giudizi d'idoneità alla mansione dei lavoratori impiegati, documenti attestanti la formazione/informazione dei lavoratori.

Accompagnato dal rappresentante dell'impresa effettua un sopralluogo facendo proposte sull'attività di prevenzione e relazionandosi con i lavoratori impegnati nelle attività.

Eroga un breve momento informativo e di sensibilizzazione dei lavoratori sui comportamenti etici da tenere in cantiere.

Al termine della visita consegna all'impresa copia del verbale di consultazione del RLST predisposto secondo le indicazioni di cui al format allegato al CCNL edile industria del 18 luglio 2018. Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione contemplati dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta all'OPT come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. 81/08 (art. 87 CCNL). OPT dovrà intervenire nei 10 giorni successivi prorogabili fino a 20 in caso di particolare complessità (Integrativo Provinciale del 05.08.2022).

Il RLST è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la legge gli attribuisce,



fermo restando il rispetto del segreto industriale.

Intervento dell'OPT

Non è prevista alcuna interferenza dell'OPT nell'espletamento dei compiti del RLST.

Il sistema edile ha però previsto una sorta di intervento a tutela dell'Impresa da parte dell'Organismo Paritetico, precedente alla segnalazione da parte del RLST agli OO.VV.

L'OPT dovrà infatti attivarsi presso l'impresa se:

- viene negato al RLST l'accesso in cantiere da parte dell'impresa;
- venga riscontrata dal RLST l'inadeguatezza o l'assenza di misure di prevenzione e protezione dai rischi.

Il RLST ha l'obbligo di rivolgersi all'OPT in via preventiva e non in alternativa all'Organo di Vigilanza.

Il Vicedirettore
Arch. Fabio Maria Tortorici